SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 1997.

Conferma del prof. Guido Rey a presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, con il quale il prof. Guido Rey è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo delle Amministrazioni statali in ordine all'attuazione degli interventi diretti all'acquisizione dei mezzi e servizi informatici occorrenti per la completa informatizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.);

Visti in particolare gli articoli 4 e 17 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993, recanti rispettivamente la disciplina della procedura di nomina del presidente dell'A.I.P.A., e la norma transitoria secondo la quale il commissario straordinario del Governo nominato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992 assumeva, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 1993, le funzioni di presidente dell'A.I.P.A.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1994, con il quale il prof. Guido Rey è stato confermato nella carica di presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per il periodo dal 1° gennaio 1994 fino alla scadenza del quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 1993;

Considerato che il mandato del prof. Rey è scaduto il 7 marzo 1997 e che si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 14 marzo 1997;

Decreta:

Il prof. Guido Rey è confermato presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1997

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 111

ALLEGATO

Curriculum prof. GUIDO M. REY

Guido M. Rey, nato a Bologna l'8 dicembre 1936.

Titoli accademici:

1959 - laurea in economia e commercio presso l'Università degli studi di Genova;

1968 - libera docenza in politica economica e finanziaria.

a) *Attività direzionali e professionali:*

1960-1967 - dipendente presso il servizio studi della Banca d'Italia;

1968-80 - consulente al servizio studi della Banca d'Italia;

1980-1993 - presidente Istat;

da febbraio 1993 - presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

b) *Attività accademiche:*

1967/1976 - incaricato di econometria presso l'Università di Urbino-Ancona e presso l'Università di Roma;

1976 - straordinario di economia politica nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino-Ancona;

1979/80 - ordinario di economia politica, facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Firenze;

1980/92 - ordinario di politica economica e finanziaria, facoltà di economia e commercio, Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

dal 1992 - ordinario di politica economica e finanziaria, facoltà di economia e commercio, III Università degli studi di Roma.

97A3622

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 20 marzo 1997.

Annullamento del decreto 28 maggio 1994 relativo alla revoca dei contributi concessi all'«Ing. Nati Ferruccio» ai sensi della legge n. 556/1988 per la realizzazione del progetto denominato «Hotel Roma».

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67, con il quale il dott. Stefano Landi è stato nominato capo del Dipartimento del turismo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 555/1988;

Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio», annullato dal Consiglio di Stato con decisione del 13 febbraio 1996;

Visto il decreto 28 maggio 1994 di revoca dei contributi concessi all'«Ing. Nati Ferruccio» per la realizzazione del progetto denominato «Roma Hotel»;

Considerato che si è proceduto alla suddetta revoca nel presupposto che fosse concluso il procedimento giurisdizionale relativo al soggetto concessionario che invece è tuttora in corso;

Ritenuto che occorre, pertanto, annullare il provvedimento di revoca di cui al decreto 28 maggio 1994 fondato su errato presupposto di fatto, fermi restando comunque gli effetti prodotti dalla anzidetta decisione del 13 febbraio 1996 del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È annullato il decreto 28 maggio 1994, relativo alla revoca dei contributi concessi ai sensi della legge n. 556/1988 all'«Ing. Nati Ferruccio».

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 20 marzo 1997

Il capo del Dipartimento: LANDI

97A3542

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 maggio 1997.

Differimento della data di cessazione del funzionamento della sezione distaccata di Sorgono.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle Preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro 14 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1996, n. 289, con il quale, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, è stata soppressa ed accorpata alla pretura circondariale di Oristano la sezione distaccata di Sorgono;

Vista l'informativa del 3 marzo 1997, con la quale il Ministro dell'interno, in riscontro alla richiesta di questa amministrazione del 17 gennaio 1997 di formulare le proprie valutazioni, ha rappresentato il possibile verificarsi, in conseguenza della chiusura dell'ufficio, di ripercussioni negative sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio della sezione distaccata di Sorgono;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, con il quale la data di cessazione del funzionamento della sezione distaccata di Sorgono è stata differita al 10 maggio 1997, al fine di consentire, alla luce della citata informativa, un riesame delle problematiche connesse con la chiusura dell'ufficio;

Considerato che le motivazioni a sostegno del mantenimento dell'ufficio sono state ritenute meritevoli di considerazione, così da determinare la predisposizione di un nuovo decreto interministeriale concernente la revoca del predetto decreto interministeriale 14 novembre 1996;

Ritenuto che i ristretti tempi a disposizione non consentono la definizione in tempo utile del nuovo decreto interministeriale e che, pertanto, si rende necessario differire ulteriormente la data di cessazione del funzionamento della sezione distaccata di Sorgono;

Decreta:

La data di cessazione del funzionamento di Sorgono, sezione distaccata della pretura circondariale di Oristano, gia fissata dal decreto interministeriale 14 novembre 1996 per il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e differita con decreto ministeriale 6 marzo 1997 al 10 maggio 1997, è ulteriormente differita al 10 luglio 1997.

Roma, 12 maggio 1997

Il Ministro: FLICK

97A3675

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 aprile 1997.

Approvazione dello statuto del Fondo interbancario di garanzia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del Fondo interbancario di garanzia;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto, in particolare, l'art. 45, comma 3, il quale prevede che l'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la delibera del 14 marzo 1997, con la quale il comitato del predetto Fondo ha adottato lo statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, lo statuto del Fondo interbancario di garanzia di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

STATUTO DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA

Titolo I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, SEDE E ORGANI

Art. 1.

1. Il Fondo interbancario di garanzia, già istituito ai sensi dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, è disciplinato dall'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia bancaria e creditizia.

Esso ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro; è regolato dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia, nonché dalle norme del regolamento che stabilisce i criteri ed i limiti dei suoi interventi.

Esso subentra al Fondo di cui al richiamato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

2. Il Fondo ha per scopo di contribuire, nel rispetto della normativa vigente, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria. Risponde, comunque, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. La durata del Fondo è indeterminata.

4. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2.

1. Sono organi del Fondo il consiglio di amministrazione, il presidente ed il collegio dei sindaci.

Titolo II

AMMINISTRAZIONE

Art. 3.

1. Il consiglio cui spetta l'amministrazione del Fondo è costituito da dodici componenti nominati con decreto del Ministro del tesoro

di cui undici con criterio rotativo fra i rappresentanti delle banche operanti nel credito agrario ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro scelto tra i suoi dirigenti in servizio.

2. Per la individuazione delle banche che dovranno esprimere i loro rappresentanti, due mesi prima della scadenza del consiglio in carica il Fondo provvede a classificare le banche che con esso hanno rapporti in ordine decrescente in funzione dei versamenti per contribuzioni ordinarie effettuati nel triennio precedente suddividendole in tre fasce:

a) la prima fascia, comprendente le prime banche nella graduatoria anzidetta fino a raggiungere il 60% dell'importo complessivo delle contribuzioni versate;

b) la seconda fascia, comprendente, sempre in ordine decrescente, le successive banche che rappresentano l'ulteriore 30% della contribuzione;

c) la terza fascia, comprendente le banche che versano il residuo 10% della contribuzione globale.

3. Nell'ambito di ciascuna fascia il Fondo provvede ad individuare, classificandole secondo un ordine di priorità, le banche che, con riferimento al triennio precedente, abbiano un miglior rapporto fra contribuzioni versate e rimborsi di perdite ottenuti, al netto dei recuperi conseguiti. I relativi conteggi sono effettuati per cassa.

Gli elenchi delle banche ordinate in ciascuna fascia secondo il criterio predetto vengono trasmessi alla Associazione bancaria italiana ai fini della designazione dei rappresentanti bancari al Ministero del tesoro per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

4. Nell'ambito delle tre fasce vengono prescelti rispettivamente cinque, tre e due consiglieri seguendo l'ordine di priorità indicato. A tal fine l'Associazione bancaria italiana provvede a chiedere alle banche interessate il nominativo di un dirigente di grado elevato da designare al Ministero del tesoro. Ove una banca rinunci alla segnalazione, si procede alla richiesta nei confronti della banca che segue in graduatoria nella stessa fascia.

5. Non possono essere designati più consiglieri appartenenti a banche dello stesso «Gruppo bancario», quale che sia la fascia di appartenenza: le banche sono considerate singolarmente nelle rispettive graduatorie ma la scelta dell'unico rappresentante spetta alla capogruppo. Le banche di Credito cooperativo vengono considerate come un unico «Gruppo» ai fini della graduazione e della designazione del loro rappresentante da individuare fra i dirigenti delle banche stesse sulla base dei criteri di priorità indicati nei commi precedenti.

6. Per le designazioni da effettuare nel triennio successivo, in applicazione del principio di rotazione, si prendono in considerazione, nell'ordine previsto dalla nuova classificazione effettuata dal Fondo, le banche che non sono state presenti nel consiglio precedente.

7. Se nel corso del mandato triennale viene meno un consigliere, l'Associazione bancaria italiana, su segnalazione del Fondo, chiede alla banca di appartenenza di indicare un altro dirigente da designare al Ministero del tesoro per la sostituzione per il restante periodo del triennio.

8. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per il tesoro fra i rappresentanti delle banche del consiglio in scadenza, onde assicurare la continuità nella gestione dell'ente. In caso di appartenenza del presidente e di un consigliere del nuovo consiglio allo stesso gruppo bancario il consigliere deve essere sostituito dal rappresentante della banca che segue in graduatoria nella stessa fascia. Nel provvedimento di nomina del presidente ne viene determinato l'emolumento.

9. Il consiglio resta in carica per un periodo di tre anni e la sua nomina avviene entro il mese di giugno di ciascun triennio, subentrando i nuovi membri nella carica il 1° luglio successivo.

Art. 4.

1. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o quando la maggioranza dei componenti del consiglio ne faccia richiesta.

2. L'avviso di convocazione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti del consiglio ed ai sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine di preavviso può essere ridotto a quarantotto ore.

Art. 5.

1. Per la validità delle adunanze del consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. A parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 6.

1. Il consiglio delibera la corresponsione ai suoi componenti di compensi e gettoni di presenza, oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per partecipare alle riunioni. Tale deliberazione è sottoposta al Ministero del tesoro per l'approvazione.

2. Spetta al consiglio di deliberare in ordine:

a) alle istruzioni concernenti i propri interventi;

b) alle singole richieste di rimborso inoltrate al Fondo dalle banche;

c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo, avvalendosi se del caso anche di consulenze esterne.

Art. 7.

1. Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario fra i propri componenti ovvero tra persone ad esso estranee.

2. Il verbale di ogni riunione viene redatto dal segretario, firmato dal segretario stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 8.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e svolge oltre ai compiti di cui al 4° comma dell'art. 11, tutte le funzioni ad esso delegate dal consiglio. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano di nomina: in caso di parità di nomina, dal componente più anziano di età.

Titolo III

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 9.

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Banca d'Italia.

2. Il collegio dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, che indica anche il presidente. I sindaci continuano a svolgere le loro funzioni fino al momento in cui entrano in carica i loro successori.

3. Il collegio esercita le sue funzioni in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, ove applicabili, nonché ad ogni altra disposizione di legge in materia.

4. I sindaci assistono alle adunanze del consiglio.

Art. 10.

1. Ai sindaci spetta un compenso nella misura stabilita dal consiglio, oltre al gettone di presenza e al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.

Titolo IV

BILANCIO, DOTAZIONI FINANZIARIE INVESTIMENTI DELLE DISPONIBILITÀ

Art. 11.

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la formazione del bilancio il Fondo osserva le disposizioni degli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere approvato dal consiglio e comunicato al Ministero del tesoro.

4. Lo schema di bilancio predisposto dal presidente deve essere posto a disposizione dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione della riunione nella quale il consiglio deve approvarlo.

Art. 12.

1. Le dotazioni finanziarie del Fondo sono costituite da quelle esistenti al momento dell'approvazione del presente statuto e:

a) dalle contribuzioni che le banche sono tenute a versare ai sensi dell'art. 45 comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in ragione dell'importo dei finanziamenti concessi ai sensi dall'art. 43 del citato testo unico;

b) dai frutti derivanti dagli impieghi delle disponibilità finanziarie del Fondo secondo le modalità fissate dal successivo comma 2 del presente articolo;

c) da ogni altra possibile forma di provento di carattere ordinario o straordinario.

2. Al fine di massimizzare il rendimento delle risorse salvaguardando comunque i valori patrimoniali dell'ente, il consiglio delibera l'investimento delle dotazioni del Fondo, tramite banche, in conti correnti fruttiferi intestati al Fondo, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in certificati di deposito bancari, in obbligazioni o prodotti finanziari similari emessi da banche nazionali, dell'Unione europea e da primari organismi finanziari sovranazionali.

3. I pagamenti, sia di somme rigaurdanti le spese di funzionamento dell'Ente, che di quelli la cui liquidazione sia stata deliberata dal Consiglio, sono effettuati previa emissione di appositi ordinativi a firma del Presidente del Consiglio o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 13.

1. L'organizzazione interna del Fondo è articolata in due funzioni: segreteria tecnica e amministrazione-contabilità e bilancio che operano sotto la responsabilità di un coordinatore, nominato dal consiglio.

2. Il Fondo può avvalersi, per il suo funzionamento, oltre che di personale proprio, anche del personale distaccato e dei servizi della Associazione bancaria italiana.

Titolo VI

NORMA TRANSITORIA

Art. 14.

1. Il comitato di amministrazione in funzione alla data di entrata in vigore del presente statuto, resta in carica fino al 30 giugno 1999, integrato dal rappresentante del Ministero di cui al titolo II, art. 3, comma 1, del presente statuto.

97A3547

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lecce.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note

redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Lecce, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Lecce, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A3626

DECRETO 11 aprile 1997.

Determinazione del contenuto della dichiarazione per il risarcimento del danno, nell'ambito del procedimento penale, cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi e relative modalità di versamento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il quale prevede che, nell'ambito del procedimento penale, il risarcimento del danno cagionato all'erario per effetto della mancata corresponsione di tributi si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento di una somma irripetibile al compente concessionario della riscossione;

Considerato che, secondo quanto disposto dal citato art. 6, comma 1, è necessario stabilire il contenuto della dichiarazione e le modalità di versamento della somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno erariale;

Decreta:

Art. 1.

Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, da redigere in carta semplice, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto.

2. Copia della dichiarazione e dell'attestazione dei versamenti è spedita, a cura dell'ufficio giudiziario procedente, entro trenta giorni dalla ricezione degli originali, alla direzione regionale delle entrate competente secondo l'ultimo domicilio fiscale del soggetto passivo d'imposta.

Art. 2.

Modalità di versamento

1. Per il versamento delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario sono istituiti i seguenti codici tributo:

1350 - somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno - imposte sui redditi;

6350 - somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno - imposta sul valore aggiunto.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è eseguito, utilizzando la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, presso il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del soggetto sottoposto a procedimento penale.

3. Il versamento è unico per ciascun codice tributo senza distinzione degli anni per i quali si effettua il pagamento. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamenti è l'anno in cui si versano le somme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del del tesoro
CIAMPI

ALLEGATO

DICHIARAZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO — NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE — CAGIONATO ALL'ERARIO COME DIRETTA CONSEGUENZA DELLA MANCATA CORRESPONSIONE DEI TRIBUTI.

(art. 6, comma 1, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)

All'ufficio giudiziario...

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE	DATI RELATIVI AL SOGGETTO PASSIVO (1)
1. NOME E COGNOME	NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE
2. LUOGO E DATA DI NASCITA	LUOGO E DATA DI NASCITA
3. RESIDENZA	SEDE
4. CODICE FISCALE	CODICE FISCALE
5. PARTITA IVA	PARTITA IVA
6. ULTIMO DOMICILIO FISCALE	ULTIMO DOMICILIO FISCALE
7. RAPPORTO CON IL SOGGETTO PASSIVO	

DATI RELATIVI AL PROCEDIMENTO PENALE

8. PROCEDIMENTO PENALE: N. FASE

9. FATTI DI REATO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PENALE (2)

DATI RELATIVI AL RISARCIMENTO

10. ANNULLITÀ	DOM. FISCALE SOGG. PASSIVO	SETTORE IMPOSITIVO (3)	ENTITÀ DEL RISARCIMENTO		
			TRIBUTO	SANZIONI	INTERESSI

11. ENTITÀ DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE, CON LA SPECIFICA DELLE DISTINTE RAGIONI E RELATIVE GIUSTIFICAZIONI AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE

12. ESTREMI DEI VERSAMENTI

13. ALLEGATI (4)

Data, ...

FIRMA DEL DICHIARANTE

---

(1) Da compilare solo se diverso dal dichiarante.

(2) Riportare l'enunciazione dei fatti e delle norme di legge che si assumono violate, indicati negli atti notificati dall'autorità giudiziaria procedente.

(3) Indicare: imposte sui redditi (II.DD.), IVA, etc.

(4) Allegare l'originale dell'attestazione di versamento.

97A3656

DECRETO 15 aprile 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Trofeo F. Coppi di Cuneo» - «Festival dei Due Mondi di Spoleto» - «Giostra della Quintana di Foligno» - Manifestazione 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Trofeo F. Coppi di Cuneo», del «Festival dei Due Mondi di Spoleto» e della «Giostra della Quintana di Foligno» manifestazione 1997, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata al «Trofeo F. Coppi di Cuneo» al «Festival dei Due Mondi di Spoleto» e alla «Giostra della Quintana di Foligno» manifestazione 1997, con inizio il 10 maggio 1997, si concluderà il 13 luglio 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 16 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Trofeo F. Coppi di Cuneo» del «Festival dei Due Mondi di Spoleto» e della «Giostra della Quintana di Foligno» manifestazione 1997 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 dell'8 luglio 1997.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 19 del giorno 13 luglio 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del 10 luglio 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità. stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 13 luglio 1997 alle ore 19. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 13 luglio 1997, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i vincitori della gara ciclistica di gran fondo amatoriale internazionale «F. Coppi di Cuneo» e con i rioni vincitori della Giostra della Quintana di Foligno ai quali risulteranno precedentemente collegate nello stesso numero, le principali opere del Festival dei Due Mondi di Spoleto; detto verbale farà fede della regolarità delle operazioni di estrazione.

Al fine di procedere all'abbinamento i comuni di Foligno e di Spoleto renderanno disponibile l'elenco dei 10 rioni partecipanti alla Quintana a ciascuno dei quali risulterà collegata una delle 10 principali opere del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali dei ciclisti e dei rioni/opere fornite dai rispettivi comuni e sarà effettuato inserendo in un'urna i biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria ed in un'altra urna i nominativi dei ciclisti classificatisi nella gara di Cuneo ed i nominativi dei rioni/opere sulla base della graduatoria ufficiale della «Quintana»; la contestuale estrazione di un biglietto e di un nominativo determinerà l'abbinamento. L'attribuzione dei premi seguirà la posizione dei ciclisti e dei rioni/opere risultante dalle graduatorie fornite dalle giurie, iniziando dal biglietto abbinato al ciclista vincitore della gara di Cuneo al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla prima posizione della classifica rioni/opere; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra la gara di Cuneo e la Quintana di Foligno/Festival di Spoleto seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più ciclisti nella classifica della gara «F. Coppi» per l'attribuzione del primo posto della gara, si effettuerà il sorteggio fra i ciclisti classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più ciclisti e di più rioni/opere per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei ciclisti e dei rioni/opere giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai ciclisti ed ai rioni/opere in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmen Maresca, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle Finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1997

Il direttore generale f.f.: VERNUCCIO

97A3552

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 aprile 1997.

Rinnovo dell'autorizzazione concessa all'istituto di clinica chirurgica del policlinico «A. Gemelli» di Roma per l'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data

30 luglio 1996 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 febbraio 1997 e 19 marzo 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolanento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica del policlinico «A. Gemelli» di Roma è autorizzato ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Crucitti prof. Francesco, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgia del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Castagneto prof. Marco, professore ordinario e primario della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Possati prof. Federico, professore ordinario e primario della divisione di cardiochirurgia del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Nanni prof. Giuseppe, professore associato e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Agnes prof. Salvatore, professore associato e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Citterio dott. Franco, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Gui dott. Daniele, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Sganga dott. Gabriele, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Magalini dott.ssa Sabina, ricercatore e assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Tacchino dott. Roberto, ricercatore e assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Avolio dott. Alfonso, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Foco dott. Maurizio, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Serino dott. Francesco, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A3553

DECRETO 24 aprile 1997.

Rinnovo dell'autorizzazione concessa all'istituto di clinica chirurgica del policlinico «A. Gemelli» di Roma per l'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 30 aprile 1996 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 febbraio 1997 e 19 marzo 1997, e in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolanento recante nome sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica del policlinico «A. Gemelli» di Roma è autorizzato ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Crucitti prof. Francesco, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgia del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Castagneto prof. Marco, professore ordinario e primario della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Nanni prof. Giuseppe, professore associato e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Agnes prof. Salvatore, professore associato e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Citterio dott. Franco, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Gui dott. Daniele, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Sganga dott. Gabriele, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Magalini dott.ssa Sabina, ricercatore e assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Tacchino dott. Roberto, ricercatore e assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Avolio dott. Alfonso, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Foco dott. Maurizio, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Serino dott. Francesco, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dei policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A3554

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa Gardenia a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Gardenia a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Valentino Caiola in data 18 giugno 1974, repertorio n. 117, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3702; B.U.S.C. posizione n. 1918/158835, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3595

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa Co.Me.T. - Coop. meridionale del Tavoliere a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 114 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa Co.Me.T. - Coop. meridionale del Tavoliere a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 30 giugno 1986, repertorio n. 3495, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8310; B.U.S.C. posizione n. 3499/221326, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 10 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3587

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa Aldo Moro Mattinata a r.l., in Mattinata.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 105 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa Aldo Moro Mattinata a r.l., con sede nel comune di Mattinata, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 7 maggio 1986, repertorio n. 33620, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8193; B.U.S.C. posizione n. 3460/220181, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 10 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3588

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa La Speranza a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa La Speranza a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 11 giugno 1982, repertorio n. 123641, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5720; B.U.S.C. posizione n. 2694/192715, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 10 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3589

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa Peach Sud a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 130 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa Peach Sud a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 12 settembre 1986, repertorio n. 138100, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8406; B.U.S.C. posizione n. 3528/222414, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 10 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3590

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa Co.P.A.C. a r.l., in S. Ferdinando di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 117 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa Co.P.A.C. a r.l., con sede nel comune di S. Ferdinando di Puglia, costituita per rogito notaio Ferdinando Parente in data 9 settembre 1986, repertorio n. 1381, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8442; B.U.S.C. posizione n. 3529/222415, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 10 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3591

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa Ecosud a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 123 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa Ecosud a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Ferdinando Alfonso Amorosa in data 15 maggio 1987, repertorio n. 75792, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8971; B.U.S.C. posizione n. 3664/228029, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 10 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3592

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa Futura a r.l., in Apricena.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 108 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa Futura a r.l., con sede nel comune di Apricena, costituita per rogito notaio Luciano Mattia Follieri in data 18 febbraio 1987, repertorio n. 11686, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2121; B.U.S.C. posizione n. 3658/227849, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 10 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3593

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa Gargano a r.l., in Vico del Gargano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 104 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa Gargano a r.l., con sede nel comune di Vico del Gargano, costituita per rogito notaio Francesco Amendolare in data 25 marzo 1987, repertorio n. 3079, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2127; B.U.S.C. posizione n. 3635/226682, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 10 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3594

DECRETO 16 aprile 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa «Avezzano 90», con sede in Avezzano, costituita per rogito notaio Di Giovanni Arturo in data 7 novembre 1990, rep. n. 139778, registro società n. 3706, tribunale di Avezzano, posizione BUSC n. 2007/250392;

2) società cooperativa «Casabella», con sede in Avezzano, costituita per rogito notaio Di Giovanni Arturo in data 27 novembre 1990, rep. n. 140231, registro società n. 3709, tribunale di Avezzano, posizione BUSC n. 2008/250393.

L'Aquila, 16 aprile 1997

Il direttore: SABATINO

97A3629

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Eventi calamitosi del 1995 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996 - Approvazione dell'elenco descrittivo delle opere e del prezzario sperimentale (documento D.3.1) e concessione proroga dei tempi per la redazione dei progetti alla diocesi di Massa Carrara e Pontremoli.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

in funzione di commissario delegato (art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2433 del 2 maggio 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti all'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Ritenuto utile conferire una maggiore omogeneità per la redazione da parte degli enti attuatori dalla Garfagnana e Lunigiana di cui alla precedente ordinanza n. A171 del 3 dicembre 1996 dei computi metrici estimativi dei progetti in riparazione dei danni (documento D.3.1);

Dato atto che la redazione della prima edizione del suddetto documento (D.3.1) è stata predisposta a suo tempo dal Dipartimento ambiente a cui hanno in parte collaborato anche i tecnici degli uffici tecnici dei comuni di Fivizzano, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana e Aulla;

Considerato che il suddetto elaborato (D.3.1) nella prima versione del febbraio 1997 costituisce un riferimento per gli enti attuatori che potranno peraltro integrare o modificare le voci delle opere ed i relativi prezzi al fine di esprimere la congruità dei prezzi nella redazione del computo metrico estimativo;

Considerato altresì di incaricare lo staff tecnico alla predisposizione della modulistica necessaria da parte degli enti attuatori per l'approvazione dei progetti e per la loro rendicontazione, e per l'espressione del parere da parte dei tecnici regionali individuati con precedente ordinanza n. A164 del 10 dicembre 1996;

Preso atto dell'istanza di proroga dei tempi di presentazione di alcuni progetti inoltrata dalla Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, di cui alle note pervenute via fax dell'8 marzo 1997 e del 18 marzo 1997 causata dall'inosservanza delle indicazioni e suggerimenti forniti dal responsabile dell'U.O.C. rischio sismico;

Ritenuto opportuno concedere comunque per tali interventi la proroga all'11 aprile 1997 per la presentazione dei progetti;

Ordina:

1. di approvare il documento D.3.1 «Elenco descrittivo di opere, prezzario (sperimentale ed istruzioni per la redazionie dei computi metrici estimativi» a cura del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali e rivolto agli enti attuatori;

2. di concedere la proroga all'11 aprile 1997 per la presentazione di progetti di cui alle note dell'8 marzo 1997 e del 18 marzo 1997 della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, come meglio descritto in narrativa;

3. di dare incarico allo staff tecnico di predisporre la modulistica necessaria agli enti attuatori ed ai tecnici regionali per quanto descritto in narrativa;

4. di trasmettere la presente ordinanza agli enti attuatori individuati dalle precedenti ordinanze;

5. di trasmettere la presente ordinanza al dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 2433/1996.

Firenze, 27 marzo 1997

Il presidente: CHITI

97A3555

ORDINANZA 4 aprile 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 152 - Genio civile di Lucca - Fiume Versilia - Vari interventi - Perizia n. 1096 di variante e suppletiva alla n. 1080 - Importo invariato di L. 600.000.000 - Presa d'atto.

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ord. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Fiume Versilia - interventi vari - intervento n. 152 - Adeguamento opere idrauliche Fiume Versilia ad eventi di piena eccezionali - Tratto dall'abitato di Seravezza a Ponte Pescarella in comune di Seravezza e Pietrasanta - Importo L. 600.000.000;

Considerato che a seguito di trattativa privata i lavori sono stati affidati alla società Tecnes S.r.l. - Tecnedilstrade - di Sala Braganza (Parma) con un ribasso del 21% così restando a disposizione la somma pari a L. 116.925.768;

Ravvisata la necessità a seguito di sopralluogo di realizzare ulteriori interventi in tempi brevi per raggiungere un maggior livello di sicurezza della difesa della

sponda del fiume, come risulta dalla relazione illustrativa redatta dal genio civile di Lucca e allegata alla perizia n. 1096;

Vista la perizia n. 1096 (di variante e suppletiva e di variata distribuzione di spesa alla perizia n. 1080) che utilizza il ribasso di gara per completare la difesa di sponda nel tratto di intervento già previsto redatta dall'ing. Marco Ceccarelli su incarico del genio civile di Lucca e approvata con decreto n. 506 dell'11 febbraio 1997;

Visto il progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Lucca in data 28 febbraio 1997 e trasmesso con nota prot. n. 3041/a.10 del 19 marzo 1997;

Ordina:

1. Di prendere atto della perizia n. 1096 di variata distribuzione di spesa e suppletiva alla n. 1080: Intervento n. 152-*ter* - Genio civile di Lucca - Adeguamento opere idrauliche Fiume Versilia ad eventi di piena eccezionali - Tratto dall'abitato da Seravezza a Ponte Pescarella, in comune di Seravezza e Pietrasanta - Importo L. 600.000.000 approvato con decreto dirigenziale dal genio civile di Lucca n. 506 dell'11 febbraio 1996 ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) Lavori	L. 485.404.890
B) Somme a disposizione:	
a) Iva 19% sui lavori	» 92.226.929
b) espropri, occupazione, spese contrattuali	» 3.300.000
c) spese tecniche di progettazione	» 16.000.000
d) rilievi topografici	» 2.000.000
e) per imprevisti ed arrotondamento	» 1.068.181
Importo totale di progetto	L. 600.000.000

2. Di trasmettere all'ufficio del genio civile di Lucca la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza e effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 4 aprile 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A3556

ORDINANZA 4 aprile 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 152 - Genio civile di Lucca - Fiume Versilia - Vari interventi - Perizia n. 1098 di variante e suppletiva alla n. 1072 - Importo invariato di L. 500.000.000 - Presa d'atto.

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ord. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al

disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 152 - Genio civile di Lucca - Fiume Versilia - vari interventi - Perizia n. 1098 di variante e suppletiva alla n. 1072 - Importo variato di L. 500.000.000 - Presa d'atto;

Visto il progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Lucca in data 28 febbraio 1997 e trasmesso con nota prot. n. 3041/a.10 del 19 marzo 1997;

Ordina:

1. di prendere atto della progetto: Intervento n. 152 - Genio civile di Lucca - Fiume Versilia - Vari interventi - Perizia n. 1098 di variante e suppletiva alla nota n. 1072 - Importo variato di L. 500.000.000, redatto dall'ufficio del Genio civile di Lucca come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico;

A) Lavori	L.	527.563.200
a detrarre l'offerta ribasso d'asta d'asta del 22,50%	»	118.701.720
resta l'importo netto	L.	408.861.480
B) somme a disposizione:		
b.1 per Iva 19%	L.	77.683.681
b.2 per intervento di idrosemina sui rilevati arginali	»	8.000.000
b.3 per onere di progettazione articolo 18, comma 1, legge n. 109/1994 1% di L. 527.563.200	»	5.275.632
Totale somme a disposizione	L.	90.959.313
Importo perizia	»	499.820.793
Importo totale di progetto in c/t	L.	500.000.000

2. Di trasmettere all'ufficio del genio civile di Lucca la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza e effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 4 aprile 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A3557

ORDINANZA 8 aprile 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 176 - Comune di Stazzema - Lavori di realizzazione impianto apparati radiomobili in località «La Porta» e costruzione strada di accesso - Importo invariato di L. 95.000.000 - Presa d'atto.

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ord. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 176 - Comune di Stazzema - Lavori di realizzazione impianto apparati radiomobili in località «La Porta» e costruzione strada di accesso - Importo L. 95.000.000;

Visto il progetto redatto dal comune di Stazzema e approvato con delibera di giunta municipale n. 416 del 22 novembre 1996 e trasmesso con nota prot. n. 2753 del 1° aprile 1997;

Ordina:

1. di prendere atto della progetto: Intervento n. 176 - comune di Stazzema - Lavori di realizzazione impianto apparati radiomobili in località «La Porta» e costruzione strada di accesso - Importo L. 95.000.000 redatto dal comune di Stazzema come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui alll'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori	L.	73.285.000
B) Somme a disposizione	»	21.715.000
Importo totale di progetto	L.	95.000.000

2. Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza e effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 8 aprile 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A3558

ORDINANZA 8 aprile 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 223 - Consorzio Versilia Acque - Risistemazione acquedotto Casoli-Mezzana - Progetto esecutivo - Importo L. 12.000.000 - Presa d'atto.

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ord. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 223 - Consorzio Versilia Acque - Risistemazione dell'acquedotto Casoli-Mezzana - Importo L. 12.000.000;

Visto il progetto redatto dal Consorzio Versilia Acque trasmesso con nota prot. n. 1472, cat. 1 clas. 14 del 10 marzo 1997;

Ordina:

1. di prendere atto della progetto: Intervento n. 223 - Consorzio Versilia Acque - Risistemazione acquedotto Casoli-Mezzana - Importo L. 12.000.000 redatto dal Consorzio Versilia Acque come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori a base d'asta ...	L.	9.676.000
B) Somme a disposizione:		
b.1 - IVA: 19%	»	1.838.440
b.2 - imprevisti	»	485.560
Importo totale di progetto ...	L.	12.000.000

2. Di trasmettere al Consorzio Versilia Acque la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza e effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 8 aprile 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A3559

ORDINANZA 8 aprile 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 213 - Provincia di Lucca - Tappeto di usura varie strade - Progetto esecutivo - Importo L. 540.000.000 - Presa d'atto.

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ord. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 213 - Provincia di Lucca - Tappeto di usura varie strade - Importo L. 540.000.000 (cinquecentoquarantamilioni);

Visto il progetto redatto dalla Provincia di Lucca, approvato con Del. C.S. n. 33 del 25 marzo 1997 immediatamente eseguibile e trasmesso con nota prot. n. 22249/VI A.3.13 del 26 marzo 1997;

Ordina:

1. di prendere atto del progetto: Intervento n. 213 - Provincia di Lucca - SS.PP. Varie - Tappeto di usura - Importo L. 540.000.000 redatto dalla Provincia di Lucca come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori a base d'asta . . . L. 453.762.300

B) Somme a disposizione:

b.1 - IVA: 19% . . . . » 86.214.837

Importo totale di progetto in c.t. . . . L. 540.000.000

2. Di trasmettere alla Provincia di Lucca la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza e effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 8 aprile 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A3560

ORDINANZA 8 aprile 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 212 - Provincia di Lucca - Sovrastrutture stradali escluso tappeto di usura. Varie strade - Progetto esecutivo - Importo L. 300.000.000 - Presa d'atto.

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ord. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti appovati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell 'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996:

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: intervento n. 212 - provincia di Lucca - Sovrastrutture stradali escluso tappeto di usura. Varie strade - Importo L. 300.000.000 (trecentomilioni);

Visto il progetto redatto dalla provincia di Lucca, approvato con delibera C.S. n. 34 del 25 marzo 1997 immediatamente eseguibile e trasmesso con nota protocollo n. 22249/VI A.3.13 del 26 marzo 1997;

Ordina:

1. di prendere atto del progetto: intervento n. 212 - provincia di Lucca - SS.PP. Varie - Sovrastrutture stradali escluso tappeto di usura - Importo 300.000.000 redatto dalla provincia di Lucca come in premessa ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori a base d'asta L. 252.095.200

B) Somme a disposizione:

b.1 - I.V.A. 19% .... » 47.898.088

Importo totale di progetto in c.t. . . . . L. 300.000.000

2. Di trasmettere alla provincia di Lucca la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 8 aprile 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A3561

ORDINANZA 8 aprile 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 217 - Provincia di Lucca - S.P. n. 13 «Valdarni» - Primi interventi di protezione dalle cadute massi presso la galleria «Tre Fiumi» - Progetto esecutivo - Importo L. 500.000.000 - Presa d'atto.

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996:

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: intervento n. 217 - provincia di Lucca - S.P. n. 13 «Valdarni» - Primi interventi di protezione dalle cadute massi presso la galleria «Tre Fiumi» - Importo L. 500.000.000 (cinquecentomilioni);

Visto il progetto dei lavori occorrenti per la sistemazione e il consolidamento di scarpate con posa in opera di reti metalliche e barriere paramassi nei pressi della galleria «Tre Fiumi» redatto dalla provincia di Lucca, approvato con delibera C.S. n. 31 del 25 marzo 1997 immediatamente eseguibile e trasmesso con nota prot. n. 22249/VI A.3.13 del 26 marzo 1997;

Ordina:

1. di prendere atto del progetto: intervento n. 217 - provincia di Lucca - S.P. n. 13 «Valdarni» -Primi interventi di protezione dalle cadute massi presso la galleria «Tre Fiumi» - Importo 500.000.000 redatto dalla provincia di Lucca come in premessa ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori a misura	L.	400.000.000
B) Somme a disposizione:		
b.1 - Indennizzi, imprevisti o maggiore costo	»	19.000.000
b.2 - I.V.A. sui lavori imprevisti, spese tecniche oltre al 2% su spese tecniche e arrotondamenti	»	81.000.000
Importo totale di progetto ...	L.	500.000.000

2. Di trasmettere alla Provincia di Lucca la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 8 aprile 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A3562

ORDINANZA 16 aprile 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 150/1 - Genio civile di Massa Carrara - Progetto «Fiumi puliti» - Bonifica e sistemazione del torrente Canalmagro - 2° stralcio. Perizia n. 425. Progetto di sistemazione idraulica del torrente Canalmagro da s.s. 1 Aurelia a monte compresi tutti i ponticelli pubblici - Importo di L. 2.151.432.000 - Presa d'atto.

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ord. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integra

zione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 150 - Genio civile di Massa Carrara - Progetto «Fiumi puliti» - Bonifica e sistemazione del torrente Canalmagro - 2° stralcio - Perizia n. 425. Progetto di sistemazione idraulica del torrente Canalmagro da s.s. Aurelia a monte compresi i ponticelli pubblici - Importo di L. 2.151.432.000 ;

Visto il progetto redatto dall'ufficio del Genio civile di Massa Carrara approvato con decreto n. 1430 del 13 marzo 1997 e trasmesso con nota prot. n. 1866 del 4 aprile 1997;

Considerato che l'ufficio del Genio civile di Massa Carrara ha provveduto ad affidare i lavori in oggetto con le modalità previste all'art. 7, primo comma dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/1996 allo scopo di rispettare il termine di consegna del 7 aprile 1997 per l'indifferibilità ed urgenza dell'intervento in questione come risulta dal decreto del responsabile dell'ufficio n. 1862 del 4 aprile 1997;

Preso atto che i lavori sono stati aggiudicati alla società Scaviter S.r.l. con sede a Massa con un ribasso del 2,50%;

Ordina:

1. di prendere atto della progetto: Intervento n. 150 - Genio civile di Massa Carrara - Progetto «Fiumi puliti» - Bonifica e sistemazione del torrente Canalmagro - 2° stralcio. Perizia n. 425 - Progetto di sistemazione idraulica del torrente Canalmagro da SS. 1 Aurelia a monte compresi i ponticelli pubblici - Importo di L. 2.151.432.000 redatto dall'ufficio del Genio civile di Massa Carrara come in premessa ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori:

A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	L.	1.426.852.714
B) Somme a disposizione:		
*b.*1 - direzione lavori e collaudo	L.	170.000.000
*b.*2 - IVA	L.	271.102.016
*b.*3 - per occupazione ed espropri	L.	160.000.000
*b.*4 - 5% art. 25, comma 3, legge n. 109/1994	L.	71.342.636
*b.*5 - imprevisti e arrotondamenti	L.	52.134.634
Importo totale di progetto	L.	2.151.432.000

2. Di trasmettere all'ufficio del Genio civile di Massa Carrara la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 16 aprile 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A3563

ORDINANZA 19 aprile 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 - Incarico di commissario delegato al presidente della giunta regionale ex ordinanza Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 - Nomina del vice commissario e disposizioni organizzative.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

in funzione di commissario delegato (art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati in relazione agli eventi alluvionali del novembre 1996 nei comuni della provincia di Massa Carrara individuati all'art. 1 dell'ordinanza medesima;

Visto, in particolare l'art. 2, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il commissario possa nominare un vice-commissario;

Considerati i molteplici impegni istituzionali a cui deve inderogabilmente assolvere il presidente della regione;

Considerato che con deliberazione della giunta regionale n. 3686 del 13 giugno 1995, nell'ambito della ripartizione tra i componenti la giunta regionale degli incarichi attinenti l'attività della giunta medesima, l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli è stato incaricato del coordinamento delle attività di protezione civile di competenza regionale;

Considerato inoltre che già in relazione agli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana, a fronte di analogo incarico di commissario delegato per gli eventi medesimi, l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli esercita le funzioni di sub-commissario, nominato con ordinanza n. 4 del 28 giugno 1996;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell'assessore Paolo Fontanelli quale vice-commissario con l'attribuzione al medesimo di tutti i poteri amministrativi e tecnici di cui è titolare il commissario delegato;

Visto inoltre il terzo comma del medesimo art. 2 dell'ordinanza che prevede che il commissario, per l'espletamento del suo incarico, si avvale degli uffici competenti;

Ritenuto pertanto necessario individuare gli uffici medesimi, tenuto conto dell'attuale organizzazione della struttura regionale nonché dei modelli organizzativi già in atto per supportare, sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'analoga attività commissariale relativa agli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana;

Ordina:

1. L'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, è nominato vice-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario della ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1996, relativamente agli interventi alluvionali del mese di novembre 1996 nei comuni della provincia di Massa Carrara individuati dall'art. 1 dell'ordinanza medesima;

2. Al vice-commissario sono attribuiti tutti i poteri amministrativi e tecnici in titolarità del commissario delegato per i suddetti eventi alluvionali ai sensi della citata ordinanza 2554/1996;

3. Il vice-commissario esercita le proprie funzioni tramite ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

4. Il coordinatore del dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici esercita il coordinamento generale delle attività di supporto al commissario ed al vice-commissario;

5. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al punto precedente, il coordinatore del dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici si avvale della segreteria tecnico-amministrativa già istituita per gli interventi alluvionali del giugno 1996 con decreto n. 4543 del 1° luglio 1996 del coordinatore medesimo;

6. Le altre attività di supporto amministrativo e le altre attività di supporto tecnico necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico commissariale sono svolte dalle seguenti strutture regionali:

nell'ambito del dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici:

area di progetto ufficio regionale per gli eventi alluvionali del giugno 1996;

area interdipartimentale protezione civile, nell'ambito del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali;

area difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;

7. Collaborano inoltre ad assicurare il suddetto supporto tecnico, per ogni ulteriore necessità, gli uffici del Genio civile e le altre strutture organizzative del Centro direzionale della giunta regionale, competenti per materia in ordine agli adempimenti da compiere da parte del commissario delegato;

8. Il coordinatore del dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici provvede ad attivare la collaborazione delle strutture di cui al punto precedente;

9. Il dott. Paolo Giusti, già incaricato del coordinamento dell'ufficio regionale costituito in Pietrasanta per gli eventi alluvionali del giugno 1996, collabora, anche per gli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, con particolare riguardo agli aspetti di pianificazione.

Firenze, 19 aprile 1997

Il presidente: CHITI

97A3564

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 febbraio 1997, n. **45/E.**

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, concernente la semplificazione di alcuni adempimenti contabili.

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni delle entrate di Aosta, Trento e Bolzano

Agli uffici I.V.A.

Agli uffici delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Al Servizio centrale ispettori tributari

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

All'Associazione fra le società per azioni - Assonime

Alla Confederazione italiana piccola e media industria - Confapi

Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio

Alla Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti - Confetra

Alla Confederazione cooperative italiane

All'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE

Alla Confederazione nazionale artigianato C.N.A.

Alla Confederazione generale artigianato - Confartigianato

Alla Associazione nazionale imprese edili - ANIEM

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

PREMESSA.

L'art. 3, comma 147, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di accompagnamento alla legge finanziaria per l'anno 1996, ha demandato al Governo l'emanazione di disposizioni di semplificazione in materia di adempimenti contabili, che hanno trovato attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n 695.

Detto decreto nel perseguire l'obiettivo di apportare un'effettiva semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, reca disposizioni volte ad attuare i seguenti criteri direttivi delineati dal legislatore delegante:

a) semplificare le scritture contabili degli esercenti attività di lavoro autonomo e attività d'impresa, nonché dei sostituti d'imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilità rispetto ai costi di rilevazione;

b) prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi in cui ciò sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attività svolta.

Nella presente circolare esplicativa vengono illustrate le norme di semplificazione introdotte dal decreto in commento in materia di contabilità di magazzino, di tenuta dei registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in ordine a formalità ed adempimenti contabili concernenti gli esercenti attività d'impresa, di arti e di professioni in regime di contabilità semplificata, nonché in materia di adempimenti ai fini dell'I.V.A.

1. LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO.

Con l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono state modificate le disposizioni riguardanti i limiti oltre i quali i contribuenti sono obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14, primo comma, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Detti limiti sono stati elevati da 2 miliardi a 10 miliardi di lire, relativamente ai ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da 500 milioni a 2 miliardi di lire, con riferimento al valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

La modifica legislativa in argomento va, quindi, a limitare la platea dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture in questione, semplificando, nel contempo, gli adempimenti contabili delle imprese di ridotte dimensioni.

Quindi, in base alle disposizioni contenute nel richiamato art. 14, comma 6, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto in argomento, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a 10 miliardi e a 2 miliardi di lire. Le suddette condizioni devono verificarsi congiuntamente ai fini della sussistenza dell'obbligo in parola.

Detto obbligo cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o delle rimanenze risulti inferiore ai limiti appena esposti.

Ne discende, pertanto, che con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695), si possono configurare le seguenti ipotesi:

a) i contribuenti che essendo già in passato (periodo d'imposta 1996 e/o precedenti) obbligati alla contabilità di magazzino, in base alle disposizioni recate dal previgente art. 14, comma 6, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e che anche per il periodo d'imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997 sarebbero stati obbligati alla tenuta delle predette scritture sulla scorta della precedente normativa, non vi sono più assoggettati, sempreché non abbiano superato nei precedenti periodi di riferimento (1995-1996) anche i nuovi limiti;

b) i contribuenti che nei periodi d'imposta 1994 e 1995 avevano superato entrambi i limiti di ricavi e di rimanenze previsti dalla previgente normativa, e per i quali sarebbero scattati, per la prima volta, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997, l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, continuano a rimanere esclusi dall'obbligo in argomento, sempreché non abbiano superato nel periodo di riferimento (1994 e 1995) i nuovi limiti.

Esempio:

Si ipotizzano diverse situazioni per esemplificare il momento in cui sorge l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino (trattasi di soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Importi espressi in miliardi di lire

Ipotesi 1

Esercizio '94	Esercizio '95	Esercizio '96	Esercizio '97
Ricavi 11	10,1	no	si
Rimanenze 2,5	2,1		

Ipotesi 2

Esercizio '94	Esercizio '95	Esercizio '96	Esercizio '97
Ricavi 14	13	no	no
Rimanenze 1,5	2,1		

Ipotesi 3

Esercizio '94	Esercizio '95	Esercizio '96	Esercizio '97
Ricavi 2,5	3,6	no	no
Rimanenze 0,6	0,6		

Ipotesi 4

Esercizio '94	Esercizio '95	Esercizio '96	Esercizio '97
Ricavi 2,8	3,5	2,6	no
Rimanenze 0,8	1	0,9	

Nella prima ipotesi si verificano entrambe le condizioni previste, dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, che ha sostituito al riguardo l'art. 14, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; al contrario, nella seconda ipotesi, il contribuente non è obbligato alla tenuta della contabilità di magazzino poiché i presupposti si verificano nel solo esercizio 1995.

Nella terza ipotesi l'obbligo, che sarebbe scattato per la prima volta nel 1997, avendo il contribuente superato nei periodi di riferimento (1994 e 1995) i previgenti limiti, viene meno a seguito dell'introduzione dei nuovi limiti sotto i quali il contribuente stesso si è mantenuto nei periodi medesimi.

Infine, nella quarta ipotesi, l'obbligo, in base ai previgenti limiti, di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino per il 1997, viene meno non essendo stati, comunque, superati negli anni 1995 e 1996 i nuovi limiti.

A completamento di quanto sopra è, infine, opportuno richiamare l'attenzione su quanto già precisato con la circolare dell'11 ottobre 1996, n. 249/E, in ordine alla movimentazione dei beni effettuata dai commercianti al minuto e intercorrente tra magazzini interni centralizzati e due o più punti di vendita. Per tali fattispecie permane l'esclusione, anche dopo la soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per i beni diversi da quelli indicati nel comma 1, articolo unico, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dall'obbligo delle registrazioni nelle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempreché i trasporti di merce avvengano nell'ambito della stessa impresa, tra punti di vendita, dichiarati ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nello stesso comune o in comune limitrofo.

*
* *

1.1 *Ragguaglio ad anno dei valori dei ricavi e delle rimanenze.*

Il terzo periodo, comma 1, art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, stabilisce che per i soggetti il cui periodo d'imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno.

La disposizione interessa prevalentemente i soggetti che iniziano l'attività nel corso dell'anno e che, di conseguenza, dovranno nel primo periodo d'imposta, qualora questo risulti superiore o inferiore ai 12 mesi, rapportare all'anno i ricavi conseguiti.

In ordine, poi, alle risultanze derivanti da accertamenti effettuati nei confronti dei contribuenti, si precisa che la disposizione contenuta nel comma 1, ultimo periodo, art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996 va intesa nel senso che la tolleranza del 15%, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, si riferisce disgiuntamente sia all'ammontare dei ricavi che a quello delle rimanenze.

Pertanto, qualora per uno o entrambi i periodi d'imposta di riferimento ai fini dell'individuazione dell'obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, il contribuente sia stato assoggettato ad un controllo dal quale derivi una rettifica in aumento dell'ammontare dei ricavi da lire dieci miliardi dichiarati fino al limite massimo di lire undici miliardi e cinquecento milioni accertati e/o in caso di rettifica delle rimanenze da lire due miliardi dichiarati fino al limite massimo di lire 2 miliardi e trecento milioni accertati, lo stesso non risulta obbligato alle cennate scritture.

Resta in ogni caso ferma la disposizione di carattere generale in base alla quale i richiamati limiti di dieci e due miliardi devono risultare superati per un biennio consecutivo ed il conseguente obbligo di tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino scatta a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a tale biennio.

2. REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI.

Con l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, vengono introdotte delle semplificazioni in ordine alle modalita di annotazione dei beni ammortizzabili.

In particolare si prevede la facoltà da eseguire le annotazioni proprie del registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) nel libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile, per i soggetti in contabilità ordinaria;

b) nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i soggetti in contabilità semplificata che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R.

Si fa presente che i contribuenti che si avvalgono della descritta procedura devono, comunque, provvedere nei termini e con le modalità previste dal cennato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'indicazione di tutti gli elementi previsti dal medesimo art. 16 nel libro degli inventari o nel registro degli acquisti, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Occorre, inoltre, precisare che la disposizione contenuta nell'art. 79, comma 3, del T.U.I.R., nel quale si prevede, relativamente alle imprese minori, che le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68 del medesimo T.U.I.R., a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili, deve intendersi non produttiva di effetti nell'ipotesi in cui i beni vengono annotati nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in luogo del registro dei beni ammortizzabili.

Si rileva, infine, che la disposizione di cui all'art. 77, comma 1, ultimo periodo del T.U.I.R., in base alla quale gli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione) dell'impresa si considerano ad essa relativa per i soggetti di cui all'art. 79 dello stesso T.U.I.R. solo se indicati nel registro dei beni ammortizzabili, è da intendere nel senso che gli stessi beni ai fini di cui trattasi, devono essere indicati nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3. BOLLETTARIO A MADRE E FIGLIA.

L'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, prevede per i contribuenti di cui al primo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che utilizzano, ai sensi del medesimo articolo, il bollettario a madre e figlia per adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 dello stesso decreto, la possibilità di annotare su detto bollettario anche eventuali operazioni attive non soggette ad I.V.A., ma rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Va, al riguardo, precisato che i soggetti di cui al primo comma del menzionato art. 32, sono quelli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per effetto di tale previsione normativa, i predetti contribuenti minori che trovandosi in regime di contabilità semplificata sono obbligati alla tenuta delle sole scritture previste ai fini I.V.A., possono annotare su detto bollettario anche le operazioni attive rilevanti solamente ai fini delle imposte sui redditi, senza dover necessariamente mettere in uso il registro delle fatture, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI; ESERCIZIO DELLE OPZIONI.

L'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, prevede, per i soggetti esercenti arti e professioni, delle particolari semplificazioni in ordine alle modalità di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi secondo la disciplina di seguito illustrata.

In particolare occorre preliminarmente ricordare che l'art. 19, primo comma, del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, prevede che le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni tra artisti e professionisti, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando gli elementi individuati nel medesimo art. 19, primo comma, lettere *a), b)* e *c)*.

Con le disposizioni recate dall'art. 3, comma 1, del decreto in commento, si prevede che qualora sui registri tenuti ai fini I.V.A. — registro fatture emesse, registro acquisti, registro dei corrispettivi e registro unico di cui all'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 — vengano effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta, il surrichiamato registro cronologico previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, può non essere tenuto.

In particolare, qualora i contribuenti decidano di non utilizzare il registro cronologico adottando in sua vece i registri I.V.A., gli stessi devono annotare le operazioni attive, rilevanti ai soli fini delle imposte sui redditi, in apposite sezioni del registro delle fatture emesse

di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nel registro dei corrispettivi previsto dall'art. 24 del medesimo decreto o nel richiamato registro unico.

Le operazioni passive devono, invece, essere annotate in apposita sezione del registro degli acquisti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ovvero nel citato registro unico.

Si rileva, innanzitutto, che le annotazioni sui predetti registri I.V.A. devono essere effettuate con le modalità e nei termini previsti per ciascuna imposta.

Pertanto, le annotazioni delle operazioni rilevanti ai fini dell'I.V.A. vanno effettuate nei termini previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mentre quelle relative alle operazioni rilevanti ai soli fini delle imposte sui redditi vanno eseguite, sempre sui cennati registri I.V.A., entro il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 in commento stabilisce, inoltre, che, qualora l'effettivo incasso dei compensi ovvero l'effettivo pagamento delle spese non avvenga nell'anno di annotazione, il contribuente e tenuto ad effettuare nei registri di cui sopra, con riferimento alle distinte operazioni, specifiche registrazioni dalle quali risultino l'importo complessivo dei richiamati mancati incassi e pagamenti.

Gli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati, sempre nei medesimi registri, con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.

Inoltre, sempre nell'ottica della semplificazione degli obblighi contabili e per consentire l'annotazione di tutti i compensi nell'ambito di un unico registro, si fa presente che, al fine di indicare correttamente l'entità dei mancati incassi o dei mancati pagamenti verificatisi nell'anno di annotazione, è necessario indicare il loro ammontare globale in chiusura d'anno.

Si segnala, peraltro, al fine di rendere più agevole la gestione contabile per il contribuente, l'opportunità di specificare, con riferimento a detto ammontare globale, le singole operazioni dalle quali lo stesso scaturisce.

L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, innova la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è costituito da quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume d'affari conseguito.

Al fine di pervenire alla generalizzazione del regime contabile semplificato è stata, pertanto, stabilita la soppressione del previgente limite di 360 milioni di lire di compensi ed è stato, altresì, consentito, ai soggetti in parola, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria solo previa espressa opzione. Tale opzione deve essere manifestata, affinché sia produttiva di effetti già dal periodo d'imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997, in sede di dichiarazione I.V.A. relativa all'anno solare precedente ovvero in sede di dichiarazione di inizio attività.

Pertanto, si precisa, che i contribuenti possono esprimere la cennata opzione nella dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 1996; qualora la predetta dichiarazione sia stata già presentata, l'opzione in argomento può essere esercitata utilizzando il quadro H degli appositi modelli AA9/6.

L'opzione è produttiva di effetti fino a revoca espressa, ed in ogni caso è valida per almeno un triennio.

Coloro che si avvalgono della descritta opzione e risultano, quindi, tenuti alla contabilità ordinaria, devono istituire:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o della professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'I.V.A.;

c) il registro dei beni ammortizzabili tenuto secondo le modalità previste all'art. 16, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ferma restando la facoltà di eseguire le annotazioni esclusivamente nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'I.V.A.

È stata, inoltre, soppressa con l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lettera *b-bis)*del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, con la quale si riconosceva agli esercenti arti e professioni di cui all'art. 50 del T.U.I.R., che nel periodo d'imposta precedente avevano conseguito compensi per un ammontare non superiore ai 360 milioni di lire, la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria. L'esercizio di tale facoltà è stato soppresso con l'art. 3, comma 2, esaminato in precedenza, poiché l'opzione per la contabilità ordinaria è esercitabile indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti. Di conseguenza, qualora tali soggetti abbiano espresso detta opzione nei periodi d'imposta precedenti, devono rinnovarla nella prossima dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 1996, qualora intendano continuare ad avvalersi del cennato regime di contabilità ordinaria. Resta

ferma la validità della precedente opzione qualora il contribuente continui a tenere le scritture contabili ordinarie; in tal caso, ai fini del computo del triennio di validità minima dell'opzione, la stessa s'intende effettuata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1996.

5. FORMALITÀ CONTABILE E ADEMPIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA CONCERNENTE GLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, DI ARTI E PROFESSIONI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA.

La disciplina contenuta nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, consente l'annotazione riepilogativa nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, che operano in regime di contabilità semplificata. In pratica i contribuenti in argomento possono registrare globalmente, e quindi non necessariamente in forma analitica, nei registri previsti dai richiamati articoli 18 e 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, le spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente. Tali annotazioni devono essere effettuate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella richiamata contabilità obbligatoria ai fini della legislazione del lavoro. Pertantò, la deducibilità delle spese sostenute per le prestazioni di lavoro dipendente è subordinata ad un duplice ordine di condizioni:

1) regolare annotazione delle stesse sui libri previsti dalla legislazione speciale del lavoro;

2) effettiva erogazione delle somme nei confronti del lavoratore dipendente.

Con particolare riferimento alla condizione espressa nel punto 2) si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla portata della norma in commento in quanto la stessa rappresenta una deroga, con specifico riferimento ai criteri di determinazione del reddito d'impresa, al principio generale di competenza. Pertanto, qualora nel periodo d'imposta la rilevazione della spesa non sia seguita dalla effettiva erogazione delle somme dovute, la spesa stessa non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

In definitiva nel caso di specie trova applicazione il principio di cassa.

Altro particolare di rilievo è, infine, rappresentato dal termine entro il quale si deve provvedere all'annotazione riepilogativa delle spese sostenute per le prestazioni di lavoro dipendente che la norma fissa nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

6. DEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI.

Con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, viene soppresso il comma 6 dell'art. 75 del T.U.I.R., il quale stabiliva che la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, è subordinata all'annotazione nelle scritture stesse.

L'abrogazione di detto comma deriva, oltre che dall'esigenza di rendere più agevole l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 75 del T.U.I.R., in ordine ai criteri di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, anche da quella di coordinare la nuova disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, con il quale si consente di effettuare le annotazioni relative ai beni ammortizzabili anche nel registro degli inventari, per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, ovvero nel registro previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata.

È appena il caso di precisare che il soppresso comma 6 in commento trovava applicazione anche per ciò che riguarda le annotazioni da effettuare sul registro dei compensi a terzi: l'obbligo di tenuta di tale registro è stato, però, eliminato dall'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489.

7. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI I.V.A.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, prevede alcune disposizioni modificative degli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare con il comma 1, al fine di adeguare l'importo al mutato valore di acquisto della moneta, viene stabilito che per le fatture d'importo unitario inferiore a lire 300.000 si può procedere ad annotazione riassuntiva e, quindi, in luogo di ciascuna fattura, annotare un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

a) i numeri delle fatture cui si riferisce;

b) l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;

c) l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata.

Tale modificazione costituisce un indubbio beneficio, in termini di semplificazione, per i contribuenti che abitualmente emettono numerose fatture d'importo ridotto e che, prima d'ora, erano soggetti a conseguenti numerose annotazioni.

Il comma 2, sempre ai fini di semplificare gli obblighi contabili, circoscrive la registrazione in sospeso alle sole fatture concernenti operazioni imponibili poste in essere con la pubblica amministrazione.

Pertanto, le fatture riguardanti le altre operazioni, diverse da quelle imponibili, intervenute con la pubblica amministrazione, devono essere annotate secondo le modalità ordinarie prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con il comma 3 si prevede la non obbligatorietà della tenuta del registro di prima nota se per le operazioni effettuate nei locali di vendita sono rilasciati ricevuta o scontrino fiscale. Va da sé che nei casi di esonero dall'emissione della richiamata documentazione fiscale l'obbligo in parola permane secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 19 giugno 1979.

Il comma 4 dell'art. 6 in commento prevede la possibilità di effettuare l'annotazione riepilogativa mensile dei corrispettivi, in luogo di quella giornaliera, sul registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, purché gli stessi siano certificati da scontrino fiscale. In tal caso la registrazioie riepilogativa mensile dei corrispettivi deve essere comunque effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.

Occorre al riguardo precisare che la facoltà di annotazione riepilogativa mensile dei corrispettivi, appena illustrata, può essere esercitata anche dai contribuenti che emettono ricevuta fiscale, in considerazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 696, con le quali viene stabilita l'equiparazione ai fini certificativi tra lo scontrino e la ricevuta fiscale.

È opportuno, altresì, ribadire che in caso di esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale restano fermi i termini e le modalità ordinarie di annotazione previsti dall'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Con il comma 5 si prevede la facoltà di annotare le fatture di acquisto e le bollette doganali entro il quarto mese successivo a quello di ricevimento delle stesse. Tale disposizione è produttiva di effetti anche per la documentazione già presente presso il contribuente ed i cui termini di annotazione, in base alla previgente normativa, risultino già decorsi.

Occorre inoltre, rilevare che la nuova disciplina non incide sul trattamento tributario delle operazioni intracomunitarie, considerato che le stesse sono soggette, per il particolare meccanismo applicativo, ad una autonoma regolamentazione.

Viene, quindi, consentito con il comma 6 l'annotazione, mediante documento riepilogativo, delle fatture ricevute, se ciascuna di importo inferiore a lire 300.000, ed anche se relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte e professione. Su tale documento riepilogativo devono essere indicati i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta distinti per aliquota applicata. Si richiama l'attenzione sul contenuto della disposizione in commento la quale assume notevole portata in quanto innova profondamente le precedenti disposizioni contenute nell'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubbblica n. 633 del 1972, che consentivano l'annotazione riepilogativa solo per gli acquisti non relativi a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte o professione.

Il comma 7 prevede l'esonero dall'obbligo di annotazione nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, delle fatture di acquisto di beni e servizi relativi ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato o di altri Stati comunitari, nonché delle bollette doganali per le quali non sia ammessa la detrazione dell'I.V.A. in base alle disposizioni contenute nell'art. 19, secondo comma, del surrichiamato decreto.

Con il comma 8, infine, viene prevista la facoltà per i contribuenti di annotare, anziché nell'apposito registro previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, in una specifica sezione dei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fornitura degli stampati fiscali (scontrini fiscali, ricevute fiscali, contrassegni I.V.A., ecc.), da parte di tutti i soggetti interessati siano questi tipografie, rivenditori o utilizzatori.

* * *

Si pregano gli uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

97A3641

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di sette proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degi articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare dal titolo:

Istituzione della figura del magistrato requirente elettivo.

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Camera dei deputati - Gruppo Lega Nord.

Ai sensi degi articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Istituzione dei corpi regionali di polizia urbana e rurale denominati «Guardia Nazionale».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Camera dei deputati - Gruppo Lega Nord.

Ai sensi degi articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Nuove norme per il reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria.

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Camera dei deputati - Gruppo Lega Nord.

Ai sensi degi articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Nuove norme in materia di pensioni di anzianità.

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Camera dei deputati - Gruppo Lega Nord.

Ai sensi degi articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Nuove norme per l'assegnazione di alloggi popolari e di edilizia residenziale pubblica.

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Camera dei deputati - Gruppo Lega Nord.

Ai sensi degi articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Regionalizzazione dei concorsi pubblici delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Camera dei deputati - Gruppo Lega Nord.

Ai sensi degi articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Nuove norme in materia fiscale e tributaria.

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Camera dei deputati - Gruppo Lega Nord.

97A3709

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 94 del 10 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLETT MICRO - ENEMA - sodio citrato - sodio laurisolfacetato, nelle forme e confezioni:

«Flett Micro - Enema» - tubetto da 5 ml - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: E.C. De Witt & Company Ltd - Runcorn WA7 1SZ - U.K.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica E.C. De Witt & Company Ltd - Runcorn WA7 1SZ - U.K.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Fleet Micro - Enema», 1 microclisma da 5 ml;

A.I.C. n. 033075019 (in base 10) 0ZKCUC (in base 32);

classe C.

«Fleet Micro - Enema», 12 microclismi da 5 ml;

A.I.C. n. 033075021 (in base 10) 0ZKCUF (in base 32);

classe C.

Composizione: 5 ml contengono:

principi attivi: 450 mg di sodio citrato, 45 mg di sodio laurilsolfoacetato;

eccipienti: glicerina, sorbitolo, propinleglicole carbopol, lubrificante paraffina BP.

Indicazioni terapeutiche: indicato nel trattamento della costipazione occasionale nei pazienti costretti a letto. Indicato, inoltre, in geriatria, pediatria ed ostetricia.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presene decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale per automedicazione.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 80 del 13 gennaio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MOVICOL - polietilenglicol - sodio bicarbonato - sodio cloruro - potassio cloruro, nelle forme e confezioni:

«Movicol» - polvere per la preparazione di una soluzione per assunzione orale - confezioni da 10 e 20 bustine - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., via Panzini, 11 (Milano).

Produttori: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Laboratoires Macors Rue de Caillottes Auxerre (Francia) e nell'officina farmaceutica Norgine Ltd New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF8 8SJ (UK).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Movicol» - polvere OS 10 buste 13,8 G;

A.I.C. n. 029851019/M (in base 10) 0WGZDC (in base 32);

classe C.

«Movicol» - polvere 0S 20 buste 13,8 G;

A.I.C. n. 029851021/M (in base 10) 0WGZDF (in base 32);

classe C.

Composizione: una busta contiene:

principi attivi: polietilenglicol 3350 13,1250 g - sodio bicarbonato 0,1785 g - sodio cloruro 0,3507 g - potassio cloruro 0,0466 g;

eccipienti: acesulfame K (E 950) - aroma di limone e lime.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della stitichezza cronica.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3609

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Genova-Borgoratti ad accettare una donazione

Con decreto n. 929/1996 sett. II/2° del 18 dicembre 1996 del prefetto della provincia di Genova il direttore didattico *pro-tempore* del circolo di Genova-Borgoratti è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice mod. Toshiba 1210 del valore di L. 1.000.000 disosta dalla sig.ra Rossi Alessandra.

97A3568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Lodi.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1997 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

Provincia di Lodi:

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (facchini e pesatori mercati generali di tutti i settori merceologici; facchini degli scali ferroviari; facchini doganali, facchini generici; accompagnatori di bestiame; portabagagli delle aereostazioni e airterminalis); ed attività preliminari e complementari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili:

57ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.729.000 mensili.

Portabagagli stazioni ferroviarie:

56ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.680.000 mensili.

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti, autobus:

53ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.545.000 mensili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatoristi, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, preparazione materiale da trasportare, compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata di veicoli a mezzo carro attrezzi, guardianaggio e simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):

61ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili.

3) Attività accessorie delle precedenti:

addetti al posteggio dei veicoli:

attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza):

53ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.545.000 mensili;

pulitori, netturbini, spazzacamini e simili:

57ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.729.000 mensili.

97A3567

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori della S.p.a. Società europea di edizioni «Il Giornale», in Milano

Con decreto ministeriale n. 22547 del 14 aprile 1997 a seguito dell'accertamento delle condizioni di rioganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 febbraio 1996, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Società europea di edizioni «Il Giornale», con sede in Milano, unità di: Genova, Milano e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

97A3519

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nei lavori urgenti per il risanamento di alcuni viadotti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale n. 22598 del 14 aprile 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 febbraio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Reggio Calabria;

imprese impegnate nei lavori urgenti per il risanamento di alcuni viadotti ricadenti fra il km 419,171 e il km 438,186 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza inziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 agosto 1996 al 27 febbraio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 febbraio 1997 al 27 agosto. 1997 (limite massimo).

97A3520

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22530 del 9 aprile 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b,* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 88 dipendenti per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 1° luglio 1996, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 22531 del 9 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintorie Como & Lombarda, con sede in Montano Lucino (Como) e unità in Montano Lucino (Como),

per un massimo di 50 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.

La corresponsione del tratamento di cui sopra è prorogata dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22532 del 9 aprile 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unità di Lanusei e canteri varie provincia di Nuoro (Nuoro).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unità di Lanuesi e cantieri vari provincia di Nuoro (Nuoro), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

L'istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22533 del 9 aprile 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 29 luglio 1996 al 28 luglio 1997, della ditta S.p.a. Editrice Quadratum, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Quadratum, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.

Con decreto ministeriale n. 22534 del 9 aprile 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 ottobre 1996 al 24 aprile 1997, della ditta S.p.a. Arti Grafiche Panetto e Petrelli, con sede in Spoleto (Perugia) e unità di Spoleto (Perugia).

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 15 dicembre 1995 con effetto dal 25 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Arti Grafiche Panetto e Petrelli, con sede in Spoleto (Perugia) e unità di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 25 ottobre 1996 al 24 aprile 1997, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 25 ottobre 1995; contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattameento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o corresponsione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22535 del 9 aprile 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996, della ditta S.p.a. C.E.I. Comp. Elettrotecnica IT.NA. dal 26 giugno 1995 C.E.N., con sede in Milano, filiale di Roma, filiali nazionali Milano e unità produttiva di Napoli cantiere Socom.

Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. C.E.I. Comp. Elettrotecnica IT.NA. dal 26 giugno 1995 C.E.N., con sede in Milano, filiale di Roma, filiali nazionali Milano e unità produttiva di Napoli cantiere Socom, per il periodo dal 21 settembre 1995 all'8 febbraio 1996, istanza aziendale presentata il 27 settembre 1995 con decorrenza 9 agosto 1995, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lavoratori sospesi per fine fase lavorativa e/o per fine cantiere.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22536 del 9 aprile 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 luglio 1996 al 7 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Ing. Giovanni Rodio & C. - Impresa costruzioni speciali, con sede in Casalmaiocco (Lodi) e unità Cantieri Italia Casalmaiocco (Lodi) e ufficio di Bari.

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Giovanni Rodio & C. - Impresa costruzioni speciali, con sede in Casalmaiocco (Lodi) e unità Cantieri Italia Casalmaiocco (Lodi) e ufficio di Bari, per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

L'istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 8 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22537 del 9 aprile 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Borrini Costruzioni, con sede in Torino, canteri di Torino e provincia, sede amministrativa di Torino.

Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Borrini Costruzioni, con sede in Torino, cantieri di Torino e provincia, sede amministrativa di Torino, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996;

2) a seguito dell'approvaziuone del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Borini Costruzioni, con sede in Torino, cantieri di Torino e provincia, sede amministrativa di Torino, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22541 del 9 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Osvaldo Cariboni Lecco, con sede in Pescate (Lecco) e unità di Giammoro (Messina) e Treviso.

Parere comitato tecnico del 12 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Osvaldo Caribone Lecco, con sede in Pascate (Lecco) e unità di Giammoro (Messina) e Treviso, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Osvaldo Cariboni Lecco, con sede in Pescate (Lecco) e unità di Giammoro (Messina) e Treviso, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22542 del 14 aprile 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 luglio 1996 al 4 luglio 1997, della ditta S.p.a. Carbonsulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carbonsulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1996 al 4 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1996 con decorrenza 5 luglio 1996;

2) a seguito dell'approvaziuone del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carbonsulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1997 con decorrenza 5 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22543 del 14 aprile 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.c. a r.l. Cooptex 84, con sede in Ottana (Nuoro) e unità di Ottana (Nuoro).

Comitato tecnico del 21 gennaio 1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattaemnto straordinario di integrazione salariale per crisi azinendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooptex 84, con sede in Ottana (Nuoro) e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22544 del 14 aprile 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997 con effetto dal 27 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità di Trieste, per il periodo dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza 27 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22548 del 14 aprile 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 ottobre 1996, è proposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.L. Società Editrice Lombarda, con sede in Milano e unità di Milano e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22549 del 14 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unità di Latina.

Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 1° ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.Nuova Dublo, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvdere al pagamento del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 giugno 1995, della ditta S.p.a. Officine Pangaro, con sede in Francavilla sul Sinni (Potenza) e unità di Francavilla sul Sinni (Potenza).

Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Pangaro, con sede in Francavilla sul Sinni (Potenza) e unità di Francavilla sul Sinni (Potenza), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 7 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvdere al pagamento del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 7 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Pangaro, con sede in Francavilla sul Sinni (Potenza) e unità di Francavilla sul Sinni (Potenza) e per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° dicembre 1994 con decorrenza 7 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22550 del 14 aprile 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza).

Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22551 del 14 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Comeind, con sede in Napoli e unità di S. Arpino (Caserta).

Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Comeind con sede in Napoli e unità di S. Arpino, (Caserta), per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 31 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 4 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Comeind, con sede in Napoli e unità di S. Arpino (Caserta), per il periodo dal 4 giugno 1996 al 3 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 4 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22552 del 14 aprile 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997, della ditta S.p.a. T.E.LI. Telefonica Elettrica Ligure, con sede in Roma e unità di Capezzano Pianore (Lucca), Genova-Berzoli (Genova), S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona.

Parere comitato tecnico del 25 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.E.LI. Telefonica Ligure, con sede in Roma e unità di Capezzano Pianore (Lucca), Genova-Berzoli (Genova), S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 25 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22553 del 14 aprile 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Gruppo Ceramiche Vavid, con sede in Napoli e unità di Altavilla Irpina (Avellino), uffici di Altavilla Irpina (Avellino), uffici di Napoli.

Parere comitato tecnico del 22 gennaio 1997 e 27 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale 18 luglio 1995 con effetto dal 23 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gruppo Ceramiche Vavid, con sede in Napoli e unità di Altavilla Irpina (Avellino), uffici di Altavilla Irpina (Avellino) e uffici di Napoli, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 18 luglio 1994 n. 1130 contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A3522

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della Società elettro ferroviaria italiana, in liquidazione speciale

Con decreto ministeriale 2 aprile 1997, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il rag. Filippo Giordano è stato nominato commissario liquidatore della Società elettro ferroviaria italiana, in liquidazione speciale, in sostituzione del dimissionario dott. Luciano Giannini.

97A3642

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 maggio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1682,30
ECU	1925,90
Marco tedesco	989,30
Franco francese	293,62
Lira sterlina	2731,55
Fiorino olandese	879,54
Franco belga	47,932
Peseta spagnola	11,712
Corona danese	259,83
Lira irlandese	2545,82
Dracma greca	6,202
Escudo portoghese	9,843
Dollaro canadese	1213,43
Yen giapponese	14,107
Franco svizzero	1172,09
Scellino austriaco	140,55
Corona norvegese	238,03
Corona svedese	218,65
Marco finlandese	327,97
Dollaro australiano	1310,01

97A3710

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - 21 marzo 1997, n. 1/97, concernente: «Quadro comunitario di sostegno aree obiettivo 1 1994/99. Programma operativo multiregionale 940022/I/1. Decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994. Sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione. PASS - Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del Sud. Iniziative di informazione, formazione, formazione intervento destinate ai funzionari delle amministrazioni pubbliche nelle aree del Mezzogiorno responsabili dei fondi strutturali». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 71 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 4 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dopo la pag. 46 deve intendersi riportata la seguente pag. 47, corrispondente alla sezione 4.3 dell'allegato n. 1.:

4.3 Indicare le amministrazioni a cui l'attività proposta è rivolta specificando per quali di esse si allega lettera di adesione, rivolta all'ente proponente, sottoscritta dall'Amministrazione utente.

Amministrazione utente	Lettera di adesione

97A3651

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	440.000
	- semestrale	L.	250.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	L.	360.000
	- semestrale	L.	200.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	60.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	92.500
	- semestrale	L.	60.500
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	236.000
	- semestrale	L.	130.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	92.000
	- semestrale	L.	59.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	231.000
	- semestrale	L.	126.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	950.000
	- semestrale	L.	514.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
	- annuale	L.	850.000
	- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189